

**REGOLAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI DELLA BRIANZA EST
PER IL CIRCONDARIO**

Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 4 maggio
2006

Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento contiene le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione dei Comuni dell'Area Brianza Est per la istituzione del Circondario, di seguito denominata Associazione, in ottemperanza a quanto disposto dal T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267
2. L'Associazione è costituita dai Comuni di Vimercate, Agrate Brianza, Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Camparada, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione si costituisce per preparare l'istituzione del Circondario della Brianza Est.
2. L'Associazione si costituisce altresì per lo svolgimento di servizi, competenze e funzioni propri dei Comuni aderenti e/o delegati dalla Provincia.
3. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è in ogni caso subordinato alla previa stipula d'apposite convenzioni, con le modalità ed i contenuti specificati al successivo art. 3, c. 2. A tali convenzioni potranno aderire anche Comuni non associati.
4. L'obiettivo della gestione associata che s'intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche-finanziarie, umane e strumentali.
5. L'Associazione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei Cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Associazione.
6. L'Associazione concorre al perseguimento degli obiettivi suoi propri ed al percorso istitutivo del Circondario dei Comuni della Brianza Est avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nell'ambito del territorio di riferimento.
7. I rapporti con i Comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3 - Modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite l'Associazione è individuata quale livello ottimale per tutti i Comuni ad essa aderenti.
2. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni, che devono stabilire:
 - a) la tipologia di servizi e funzioni oggetto di gestione associata ;
 - b) la durata e le modalità di recesso ;
 - c) le modalità organizzative di gestione, potendo l'Associazione prevedere la costituzione d'Uffici comuni che operano con Personale distaccato dagli Enti associati, ai quali affidare la gestione dei servizi conferiti ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti associati ad uno di essi, che opera in forza di delega formale;
 - d) i rapporti finanziari tra gli Enti ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente regolamento e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso.

4. Le funzioni ed i servizi potranno essere esercitati in forma associata anche da un numero variabile di Comuni; in tal caso il contenuto delle convenzioni si conforma a quanto disposto dai precedenti commi 2 e 3.

Art. 4 - Sede dell'Associazione

1. La sede dell'Associazione è individuata presso la sede comunale del Comune di Vimercate.
2. Le adunanze dell'organo collegiale (Conferenza dei Sindaci) possono avvenire indifferente-mente presso una qualunque delle sedi dei Comuni associati, privilegiando il criterio della rotazione, salvo diverso orientamento del Presidente di turno.

Art. 5 - Durata dell'Associazione

1. L'Associazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, con durata fino al riconoscimento anche da parte della provincia di Monza e Brianza del Circondario della Brianza Est.
2. Il recesso di un Comune non può essere fatto valere prima di due anni dalla costituzione dell'Associazione.
Il recesso deve comunque essere comunicato entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso manifestato dopo tale data ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello utile per primo.
3. Il recesso dall'Associazione di un Comune non determina lo scioglimento dell'Associazione.
4. Il recesso dall'Associazione è deliberato dal Consiglio del Comune interessato.
5. Il recesso dall'Associazione da parte di un singolo Comune o lo scioglimento dell'Associazione stessa non comportano la decadenza dalle singole convenzioni, che devono essere singolarmente disdettate secondo le modalità previste in ciascuna convenzione.
6. Altri Comuni possono entrare a far parte dell'Associazione, previa richiesta deliberata dai rispettivi Consigli, accolta dalla Conferenza dei Sindaci, ai sensi del successivo art. 7, comma 3, lett. i).

Titolo II **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

Art. 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione :
 - la Conferenza dei Sindaci
 - il Presidente
2. Le cariche e le funzioni politico – istituzionali contemplate nel presente regolamento sono gratuite ed esclusivamente onorifiche.

Art. 7 - Conferenza dei Sindaci

1. E' composta da tutti i Sindaci dei Comuni componenti, i quali possono delegare, per iscritto, nei casi d'assenza o impedimento, un Assessore. Alla Conferenza dei Sindaci partecipa, in qualità di uditore, senza diritto di intervento e di voto, un rappresentante nominato dalle minoranze consiliari di ciascun Comune associato.

2. La Conferenza dei Sindaci è validamente riunita quando siano presenti la maggioranza più uno dei Sindaci dei Comuni associati.
3. Alla conferenza sono attribuite le seguenti funzioni :
 - a) nominare il Direttore dell'Associazione;
 - b) indicare i servizi e le funzioni amministrative da svolgere in forma associata o coordinata, fornendo in merito un preciso mandato ad operare al Direttore ;
 - c) nominare, al suo interno, per ogni servizio o funzione un Sindaco referente, con lo scopo di convocare la Conferenza degli assessori competenti per materia e d'istituire la Commissione tecnica di cui all'art. 11, nonché di verificare il corretto funzionamento della gestione del servizio in forma associata;
 - d) esaminare, con riferimento ai servizi e/o funzioni conferite, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo d'adottare linee d'orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli Enti ;
 - e) esaminare le proposte di organizzazione del servizio in forma associata presentate alla Conferenza dal Direttore ed approvare la bozza di convenzione del servizio associato, da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale ;
 - f) approvare i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dai responsabili di servizio, nonché il prospetto economico-finanziario dell'associazione relativo alle attività proprie, predisposto dal Direttore, con i relativi piani di riparto degli oneri. Tali prospetti vengono elaborati raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase d'elaborazione delle previsioni di bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione ;
 - g) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati e del Direttore per le attività istituzionali dell'Associazione ;
 - h) approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo e consuntivo di cui all'art. 9, c. 8, predisposto dal Direttore;
 - i) accogliere, con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri, la richiesta di entrare a far parte della Associazione deliberata dai singoli Comuni, come stabilito al precedente art. 5, comma 6.
4. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Direttori generali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché Rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
5. La Conferenza dei Sindaci è convocata, di norma, ogni mese, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente. La Conferenza è altresì convocata su richiesta motivata di uno dei suoi componenti. La convocazione della Conferenza dei Sindaci viene effettuata mediante atto scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora della riunione.
6. Le deliberazioni assunte in sede di conferenza dei Sindaci, aventi carattere generale, sono adottate a maggioranza dei voti dei Comuni aderenti. Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 3, comma 4, le deliberazioni inerenti la gestione di funzioni o servizi che riguardino soltanto alcuni Comuni associati, sono assunte a maggioranza dei Comuni interessati.
Di ogni conferenza viene redatto un verbale a cura del Direttore dell'Associazione.
Tutte le decisioni adottate saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune Capofila, alla stregua delle deliberazioni comunali. Esse sono trasmesse a cura del Direttore dell'Associazione a tutti i Sindaci, ai Capigruppo nei vari Consigli comunali e ai Responsabili dei servizi associati.

Art. 8 - Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente viene eletto anche il vice-presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il mandato del Presidente è di un anno, trascorso il quale viene eletto, con il criterio della rotazione, un nuovo Presidente. In casi particolari può essere disposta la proroga del Presidente in carica per un tempo definito non superiore a sei mesi. La relativa deliberazione è assunta a maggioranza assoluta dei membri della Conferenza dei Sindaci.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci.
4. Nei casi d'urgenza, previa consultazione dei Sindaci associati, decide sulle proposte di variazione da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione, con ratifica successiva dei Sindaci, da proporre alla Conferenza entro sessanta giorni.

Art. 9 - Il Direttore

1. Il coordinamento operativo dell'Associazione è affidato ad un Direttore. Il Direttore è individuato dalla Conferenza dei Sindaci tra i Segretari Generali ed i Direttori Generali dei Comuni associati.
2. Il rapporto di servizio del Direttore si instaura con l'Associazione.
3. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Associazione.
4. Svolge attività d'impulso, coordinamento e verifica nei confronti delle Commissioni tecniche, composte dai responsabili di servizio/funzione dei Comuni associati, di volta in volta istituite, per la predisposizione e l'analisi preliminare degli studi di fattibilità delle gestioni associate di servizi/funzioni.
5. E' responsabile del coordinamento delle attività necessarie all'attivazione e dei risultati della successiva gestione delle convenzioni per la gestione associata dei servizi e di altre intese raggiunte. La responsabilità legata alla gestione associata del servizio rimane in capo al responsabile del servizio stesso e, per quanto di competenza, al suo Dirigente.
6. Partecipa ai lavori della Conferenza dei Sindaci, nella sua qualità di Direttore, svolgendo anche funzioni di Segretario.
7. Adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interdipendenza tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi.
8. Elabora un documento finanziario, sia preventivo che consuntivo, riepilogativo sia dei prospetti economico-finanziari di ciascun servizio gestito in forma associata sia del prospetto relativo all'Associazione per lo svolgimento delle attività proprie e lo trasmette alla Conferenza dei Sindaci. Produce altresì una relazione conclusiva sull'andamento del servizio.

Art. 10 - Rapporti con gli Organi elettivi

1. Il Sindaco di ogni Comune aderente all'Associazione, in sede d'approvazione del bilancio di previsione, e comunque almeno due volte nel corso dell'anno solare, presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato dell'attività dell'Associazione.
2. La convocazione della Conferenza dei Sindaci con il rispettivo ordine del giorno è trasmessa per conoscenza dal Direttore dell'Associazione ai capigruppo dei vari Consigli comunali.

Art. 11 - Organismi consultivi e propositivi

1. Gli organismi consultivi e propositivi dell'Associazione sono :
 - a) la Conferenza degli Assessori;

- b) le Commissioni tecniche;
In relazione a specifiche esigenze potranno essere istituiti altri organismi consultivi.
2. La Conferenza degli Assessori è composta dagli Assessori dei singoli Comuni competenti per materia.
Essa viene convocata dal Sindaco referente, ai sensi del comma 3 punto c) del precedente art. 7, anche congiuntamente alle Commissioni tecniche di cui al comma successivo, su precisi argomenti da trattare e su mandato della Conferenza dei Sindaci.
 3. Le Commissioni tecniche sono composte da dirigenti o funzionari dei singoli Comuni, responsabili per materia. Esse sono istituite dal Sindaco referente e coordinate dal Direttore dell'Associazione.
Le istituzioni di Commissioni tecniche sono sottoposte, per la ratifica, alla Conferenza dei Sindaci nella prima seduta utile.
Possono partecipare ai lavori delle Commissioni anche esperti esterni, su motivato invito del Direttore.
 4. Tali Commissioni contribuiscono all'elaborazione della proposta di fattibilità della gestione associata del servizio, nonché, nel corso di validità della convenzione, alla verifica dell'andamento di gestione, sia sotto l'aspetto organizzativo che economico-finanziario.
 5. Le Commissioni tecniche sono convocate dal Direttore, anche su richiesta del responsabile del servizio associato, ogni qualvolta il medesimo lo ritenga opportuno o necessario.
 6. I membri delle Commissioni tecniche, se invitati, partecipano alla Conferenza dei Sindaci.

Titolo III

FORME DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 12 - Consultazioni

1. Qualora l'Associazione intenda adottare indirizzi generali su temi di particolare rilevanza sociale, in materia di pianificazione del territorio o su temi di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo d'illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
2. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i Comuni associati, l'Amministrazione provinciale, Enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Titolo IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 13 - Organizzazione degli uffici e del Personale

1. L'Associazione, per lo svolgimento delle attività proprie, si può avvalere degli uffici, delle strutture e del personale dipendente dei Comuni associati, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i Comuni.
2. Lo specifico modello d'organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata viene regolato da apposita convenzione, fermo restando che i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono la funzionalità e l'economicità di gestione del servizio.

3. Le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto organico (o di impiego) ed il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati, stabilendo che il rapporto organico rimane in essere con l'Ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato con il comune capofila.
4. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella Legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

Art. 14 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dei servizi gestiti in forma associata si applica la normativa vigente ed il CCNL per il personale degli Enti locali.
2. Le materie demandate dal vigente contratto di lavoro alla contrattazione integrativa relative alle modalità di organizzazione e gestione del servizio associato, nonché all'erogazione del trattamento economico accessorio, saranno trattate da una delegazione di parte pubblica composta dal Presidente dell'Associazione, in qualità di Presidente della delegazione, dal Direttore e da funzionari o dirigenti specialisti nella materia in esame ed individuati di volta in volta dal Presidente.

Titolo V

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 15 - Entrate e spese

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e la gestione dei servizi associati derivano da risorse proprie di bilancio dei Comuni associati e dai contributi ottenuti dalla Regione, dalla Provincia e da altri Enti.
2. Per le risorse necessarie all'esercizio associato delle funzioni provinciali, relativamente alle quali l'Associazione è individuata quale livello ottimale per tutti i Comuni ad essa aderenti, va previsto un riparto degli oneri che di volta in volta sarà stabilito tra comuni e Amministrazione Provinciale.
3. Per quanto di rispettiva competenza, ogni Comune facente parte dell'Associazione e l'Amministrazione provinciale in sede di previsione, iscrivono nel proprio bilancio la quota-parte sia delle somme relative alle spese sia delle entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata; inoltre le somme relative alle spese ed entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'Associazione, così come risultano dai rispettivi prospetti economico-finanziari predisposti a cura del Direttore.
4. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune capofila inserisce nel proprio bilancio le previsioni complessive di spesa e d'entrata, desunte dal succitato prospetto economico-finanziario.
5. Il Comune di Vimercate, in quanto sede istituzionale dell'Associazione, iscrive nel proprio bilancio, fra le entrate, le risorse complessivamente messe a disposizione dai Comuni aderenti all'Associazione, oltre ad eventuali trasferimenti della Provincia e della Regione. Tali risorse costituiranno il fondo destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione medesima e per la realizzazione delle attività istituzionali.

6. Il documento finanziario riepilogativo di cui al precedente comma 8 dell'art. 9, è desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei singoli servizi associati, oltrechè dal prospetto economico finanziario relativo alle attività proprie dell'Associazione.

Art. 16 - Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 30 ottobre, la Conferenza dei Sindaci approva il prospetto economico-finanziario dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario dell'Associazione per la realizzazione delle attività proprie ed il suo funzionamento.
2. I prospetti economico-finanziari, una volta approvati, vengono trasmessi al Comune capofila ed agli altri Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.

Art. 17 - Verifica e controllo

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei Comuni, i responsabili dei servizi associati trasmettono al Direttore dell'Associazione apposite relazioni con la richiesta di eventuali modifiche da apportare ai rispettivi prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Il Direttore sottopone senza ritardo le richieste pervenute alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di merito.
2. Le eventuali modifiche ai prospetti economico-finanziari, qualora accolte, vengono trasmesse dal Presidente dell'Associazione al Comune capofila ed ai singoli Comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art. 18 - Rendiconto

1. Il rendiconto dell'Associazione è costituito dal documento finanziario riepilogativo di cui al comma 8 dell'art. 9.
2. Il rendiconto di ogni esercizio viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci unitamente alla relazione illustrativa sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti.
3. Il rendiconto viene approvato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui la gestione si riferisce.

Art. 19 - Riparto delle spese e delle entrate

1. Tutte le spese sostenute per le attività istituzionali e per il funzionamento dell'Associazione sono ripartite fra tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le spese inerenti la gestione delle singole convenzioni dei servizi e alle funzioni associate vengono ripartite secondo le modalità specificate nelle convenzioni stesse.
3. I contributi ricevuti dalla Regione o da altri enti vengono introitati dal Comune di Vimercate, in quanto sede dell'Associazione, e successivamente ripartiti a consuntivo in base a criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa vigente e dei criteri adottati dall'ente erogatore.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Commissario Straordinario con deliberazione del 4 maggio 2006, n. 48, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 12 maggio 2006 al 27 maggio 2006.

ESECUTIVITA'

La deliberazione C.S. n. 48 del 4 maggio 2006 è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 4 maggio 2006.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo divenuta esecutiva la delibera di adozione a termini di legge, è entrato in vigore in data 4 maggio 2006.